



MAE01009412016-05-20



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

**DGIT - D.G. italiani all'estero e
le politiche migratorie**

Classifica	NON CLASSIFICATO
Urgenza	ORDINARIO

Protocollo	MAE01009412016-05-20	Data	20 MAGGIO 2016
------------	----------------------	------	----------------

Assegnazione

ABIDJAN AMB / ABU DHABI AMB / ABUJA AMB / ACCRA AMB / ADDIS ABEBA AMB / ADELAIDE CONS / ALGERI AMB / AL KUWAIT AMB / AMMAN AMB / ANKARA AMB / ASHGABAT AMB / ASMARA AMB / ASSUNZIONE AMB / ASTANA AMB / ATENE AMB / ATENE CANCELLERIA CONS / BAGHDAD AMB / BAHIA BLANCA CONS GEN / BAKU AMB / BANGKOK AMB / BARCELONA CONS GEN / BASILEA CONS / BEIRUT AMB / BELGRADO AMB / BELO HORIZONTE CONS / BENGASI CONS GEN / BERLINO AMB / BERNA AMB / BERNA CANCELLERIA CONS / BOGOTA AMB / BOSTON CONS GEN / BRASILIA AMB / BRATISLAVA AMB / BRAZZAVILLE AMB / BRISBANE CONS / BRUXELLES AMB / BRUXELLES CANCELLERIA CONS / BUCAREST AMB / BUDAPEST AMB / BUENOS AIRES AMB / BUENOS AIRES CONS GEN / CALCUTTA CONS GEN / CANBERRA AMB / CANTON CONS GEN / CAPE TOWN CONS / CAPODISTRIA CONS GEN / CARACAS AMB / CARACAS CONS GEN / CASABLANCA CONS GEN / CHARLEROI CONS GEN / CHICAGO CONS GEN / CHISINAU AMB / CHONGQING CONS GEN / CITTA DEL MESSICO AMB / COLOMBO AMB / COLONIA CONS GEN / COPENAGHEN AMB / CORDOBA CONS GEN / CURITIBA CONS GEN / DAKAR AMB / DAMASCO AMB / DAR ES SALAAM AMB / DETROIT CONS / DHAKA AMB / DOHA AMB / DORTMUND CONS / DUBAI CONS GEN / DUBLINO AMB / EDIMBURGO CONS GEN / ERBIL CONS / FILADELFIA CONS GEN / FIUME CONS GEN / FRANCOFORTE CONS GEN / FRIBURGO CONS / GEDDA CONS GEN / GERUSALEMME CONS GEN / GINEVRA CONS GEN / GUATEMALA AMB / HANNOVER CONS GEN / HANOI AMB / HARARE AMB / HELSINKI AMB / HO CHI MINH CITY CONS GEN / HONG KONG CONS GEN / HOUSTON CONS GEN / IL CAIRO AMB / IL CAIRO CANCELLERIA CONS / ISLAMABAD AMB / ISTANBUL CONS GEN / IZMIR CONS / JAKARTA AMB / JEREVAN AMB / JOHANNESBURG CONS GEN / KABUL AMB / KAMPALA AMB / KARACHI CONS / KHARTOUM AMB / KIEV AMB / KINSHASA AMB / KUALA LUMPUR AMB / L'AJA AMB / L'AVANA AMB / LAGOS CONS GEN / LA PAZ AMB / LA PLATA CONS GEN / LA VALLETTA AMB / LIBREVILLE AMB / LIMA AMB / LIONE CONS GEN / LISBONA AMB / LOMAS DE ZAMORA AGENZIA CONS / LONDRA AMB / LONDRA CONS GEN / LOS ANGELES CONS GEN / LUANDA AMB / LUBIANA AMB / LUGANO CONS GEN / LUSAKA AMB / LUSSEMBURGO AMB / MADRID AMB / MADRID CANCELLERIA CONS / MANAGUA AMB / MANAMA AMB / MANILA AMB / MAPUTO AMB / MARACAIBO CONS / MAR DEL PLATA CONS / MARSIGLIA CONS GEN / MASCATE AMB / MELBOURNE CONS GEN / MENDOZA CONS / METZ CONS GEN / MIAMI CONS GEN / MIN SALUTE - MAE / MIN SALUTE - UCD / MINSK AMB / MOGADISCIO AMB / MONACO DI BAVIERA CONS GEN / MONACO PRINCIPATO AMB / MONTEVIDEO AMB / MONTREAL CONS GEN / MORON AGENZIA CONS / MOSCA AMB / MOSCA CONS GEN / MUMBAI CONS GEN / NAIROBI AMB / NEW DELHI AMB / NEW YORK CONS GEN / NICOSIA AMB / NIZZA CONS GEN / OSAKA CONS GEN / OSLO AMB / OTTAWA AMB / PANAMA AMB / PARIGI AMB / PARIGI CONS GEN / PECHINO AMB / PERTH CONS / PODGORICA AMB / PORTO ALEGRE CONS GEN / PRAGA AMB / PRETORIA AMB / PRISTINA AMB / QUITO AMB / RABAT AMB / RECIFE CONS / RIAD AMB / RIGA AMB / RIO DE JANEIRO CONS GEN / ROSARIO CONS GEN / SANAA AMB / SAN FRANCISCO CONS GEN / SAN JOSE AMB / SAN MARINO AMB / SAN PAOLO CONS GEN / SAN PIETROBURGO CONS GEN / SAN SALVADOR AMB / SANTA SEDE AMB / SANTIAGO AMB / SARAJEVO AMB / SEOUL AMB / SHANGHAI CONS GEN / SINGAPORE AMB / SKOPJE AMB / SOFIA AMB / STOCCARDA CONS GEN / STOCCOLMA AMB / SYDNEY CONS GEN / TAIPEI DDS / TALLINN AMB / TASHKENT AMB / TBILISI AMB / TEHERAN AMB / TEL AVIV AMB / TIRANA AMB / TOKYO AMB / TORONTO CONS GEN / TRIPOLI AMB / TUNISI AMB / VALONA CONS GEN / VANCOUVER CONS GEN / VARSAVIA

Messaggio

AMB / VIENNA AMB / VIENNA CANCELLERIA CONS / VILNIUS AMB / WASHINGTON AMB / WELLINGTON AMB / WOLFSBURG AGENZIA CONS / YANGON AMB / YAOUNDE AMB / ZAGABRIA AMB / ZURIGO CONS GEN

Visione

DGIT - D.G. ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE / GABI - GABINETTO DEL MINISTRO / GABI - UFFICIO LEGISLATIVO / GABI - UFFICIO RAPPORTI CON IL PARLAMENTO / SEGR - UNITA' DI COORDINAMENTO / STAM - SERVIZIO STAMPA

Diffusione

LIMITATA

Modalità

INFORMATIVO

TUM

K/C3/20

Oggetto

AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATUS DI IMMIGRATO AI FINI DELL'ASSISTENZA SANITARIA URGENTE IN ITALIA PREVISTA DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DELL'1 FEBBRAIO 1996.

Riferimento

Redazione

LAURA.PIRONE / MARCO.GIUNGI

Firma

CRISTINA.RAVAGLIA

Funzione

DIRETTORE GENERALE

Allegato 1

-

Allegato 2

-

Allegato 3

-

Trattato in

CHIARO

Spedito il

20 MAGGIO 2016 12:36:30

Sintesi

Grazie all'azione di questa Direzione Generale, d'intesa con il Ministero della Salute, viene meno l'obbligo, per il cittadino residente all'estero che si reca in Italia, di ottenere dal Consolato l'attestazione finalizzata all'erogazione sul territorio nazionale di prestazioni ospedaliere urgenti a titolo gratuito, eliminando un'incombenza per i cittadini e per la rete consolare.

Testo

1. Il decreto del Ministro della Salute dell'1 febbraio 1996 in materia di cure ospedaliere urgenti prestate dal Servizio sanitario nazionale prevede, all'art. 2, comma 2, che "ai cittadini italiani residenti all'estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato certificato dall'Ufficio consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate, a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie".

In attuazione della disposizione citata, per poter accedere all'assistenza sanitaria urgente in caso di temporaneo soggiorno in patria, il cittadino emigrato doveva produrre alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) un certificato consolare che, nell'attestare il possesso della cittadinanza italiana, la nascita in Italia e la residenza all'estero, era ritenuto idoneo a comprovare la condizione di emigrato.

2. L'onere a carico del cittadino di richiedere detto certificato e il corrispondente adempimento a carico dell'Ufficio consolare, se apparivano legittimi alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non risultano più giustificati alla luce della sopravvenuta normativa in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - T.U. in materia di documentazione amministrativa). In particolare, l'art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 prevede che sono comprovate con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche la data e il luogo di nascita, la residenza e la cittadinanza; elementi idonei a dimostrare la condizione di emigrato di cui al

decreto ministeriale dinanzi richiamato.

Inoltre, la recente legge 12 novembre 2011, n. 183, nell'innovare il predetto T.U., ha precisato che le amministrazioni pubbliche non possono rifiutarsi di acquisire le dichiarazioni sostitutive, né accettare o richiedere certificati o atti di notorietà: tali comportamenti sono infatti espressamente qualificati, dalla nuova formulazione dell'articolo 74, come violazione dei doveri d'ufficio.

3. Questa Direzione Generale ha dunque ritenuto opportuno acquisire l'avviso del competente Ministero della Salute in ordine alle modalità con le quali dare applicazione all'art. 2, comma 2 del citato decreto nella parte in cui prevede che lo status di emigrato sia certificato dagli Uffici consolari, atteso che tale previsione appare inconciliabile con la disciplina vigente in materia di documentazione amministrativa.

Il Ministero della Salute, con Nota n. 2561 del 13 aprile 2016, ha confermato che, vista la chiara e inequivoca normativa appena richiamata, la condizione di emigrato può e deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare alla competente ASL, con la quale il cittadino autocertifica:

A - di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonché di risiedere all'estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE.

oppure

B - di essere nato all'estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente (ANPR), di risiedere attualmente all'estero ed essere quindi iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

4. Codesti Uffici consolari vorranno pertanto rappresentare all'utenza interessata che – alla luce della vigente disciplina in tema di autocertificazioni e delle valutazioni qui comunicate dal Ministero della Salute – la condizione di emigrato di cui all'art. 2, comma 2 del citato decreto, presupposto per la fruizione delle prestazioni sanitarie ivi previste, non deve più essere attestata dall'Autorità consolare poiché più semplicemente autocertificabile mediante dichiarazione sostitutiva presso le ASL di competenza.

Si invita anche a dare notizia della novità introdotta sui rispettivi siti web, evidenziandone il carattere di snellimento delle procedure, nel primario interesse del cittadino, cui viene evitata un'inutile incombenza.